

Notiziario dell'

Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia

Via L. Castaldi, 14 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 28146 - e-mail ordinefarmacistipistoia@gmail.com



Informazione in pillole



Numero 5
del 7 settembre 2022

**A TUTTI
GLI ISCRITTI**

Le notizie:

- Quote di iscrizione all'Ordine 2022
- Aggiornamento modalità di gestione casi Covid-19
- ECM
- DM 77 su modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN
- Gestione stupefacenti e sostanze psicotrope nel settore veterinario
- Sentenza Corte Costituzionale n° 171/2022
- Convenzione Enpaf - Stellantis
- Master di II° livello

QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE 2022

Lo scorso 15 luglio è scaduto il termine per il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine per l'anno 2022. Anche per questo anno la quota è rimasta invariata a € 135,00.

Come per gli anni passati, abbiamo adottato il sistema di pagamento PagoPA, come previsto dalle norme vigenti.

Invitiamo a pagare la quota entro la scadenza chi non avesse ancora provveduto a farlo, ricordando che questa modalità di riscossione ci impone di dare inizio alle procedure inerenti la morosità.

Si ricorda che è possibile anche pagare direttamente presso la segreteria dell'Ordine oppure richiedere l'IBAN per pagare con un bonifico bancario.

Nel caso di pagamento con bonifico bancario, è necessario che ci trasmettiate la ricevuta del bonifico, perché sull'estratto conto non troviamo il nominativo.

AGGIORNAMENTO MODALITA' DI GESTIONE CASI COVID-19

Con la circolare 37615 del 31/08/2022, il Ministero della salute, tenendo conto del D.L. 24/2022 "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*" e alla luce del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022, facendo seguito alle circolari n. 60136 del 30/12/2021 e n. 19680 del 30/03/2022, considerata l'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 come segue.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano **asintomatici da almeno 2 giorni**, l'isolamento potrà terminare **dopo 5 giorni**, purché venga effettuato **un test, antigenico o molecolare**, che risulti **negativo**, al termine del periodo d'isolamento;

- in caso di **positività persistente**, si potrà **interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno** dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

ECM

Con riferimento alle precedenti notizie in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) si forniscono i seguenti aggiornamenti:

1. Delibera CNFC dell'8.6.2022 – Riduzione 1/3 obbligo formativo individuale causa Covid-19 e criteri crediti Docenza, tutoring e altri ruoli

La Commissione Nazionale, nel corso della riunione dell'8 giugno u.s., ha adottato una delibera, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 bis del D.L. n. 34/2020, che è stata appena pubblicata nell'apposita sezione del sito ufficiale della CNFC gestito dall'AGENAS.

A tal fine, la Commissione ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento automatico di una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale nel triennio 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti alla formazione continua in medicina.

La misura era stata approvata dal Legislatore, su richiesta della CNFC a seguito di specifica sollecitazione della FOFI, a riconoscimento dell'impegno profuso con profondo senso di abnegazione da tanti professionisti sanitari durante la crisi pandemica da COVID-19, fino, in diversi casi, a costo della propria vita.

Il bonus, che varierà numericamente in funzione di eventuali altre riduzioni, esoneri ed esenzioni spettanti al singolo farmacista, sarà visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale informatico di gestione dell'anagrafe dei crediti ECM gestito dal predetto Consorzio.

2. Delibera CNFC dell'8.6.2022 – Criteri crediti Docenza, tutoring e altri ruoli

Nella medesima riunione, la CNFC ha approvato, altresì, la modifica del punto 11 “*Docenza, tutoring e altri ruoli*” del documento dei “*Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM*”.

Tale delibera estende il riconoscimento dei crediti ECM a ulteriori soggetti coinvolti nell'erogazione degli eventi ECM. Le suddette modifiche saranno operative dal 01/01/2023 essendo subordinate all'implementazione dei sistemi informatici da parte delle Regioni.

* * * * *

* * *

* * * * *

In merito ai corsi formativi che abilitano il farmacista all'avvio delle attività vaccinali per la somministrazione in sicurezza dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei vaccini antinfluenzali in farmacia, realizzati dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione degli Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, si ricorda che i tre corsi FAD del percorso formativo accessibile previa registrazione sul portale www.eduiss.it dell'Istituto Superiore di Sanità dalla sezione "CATALOGO FORMATIVO" di seguito elencati:

- *Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19 (Seconda edizione)* (in brevità "**CORSO 1**")
- *Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie (Seconda edizione)* (in brevità "**CORSO 2**")
- *Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie (Seconda edizione)* (in brevità "**CORSO 3**")

sono stati aggiornati dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione degli Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò alla luce dell'evoluzione scientifica e normativa, editando una **seconda edizione** degli stessi.

Pertanto, a conclusione della prima edizione dei tre corsi FAD del percorso formativo e a seguito delle richieste di chiarimento riferite all' **impossibilità di accesso alla seconda edizione del CORSO 3 da parte dei farmacisti che avevano superato con esito positivo la prima edizione del CORSO 1 e CORSO 2**, la FOFI ci ha comunicato che, in conseguenza delle interlocuzioni tra la Federazione stessa e la Fondazione Cannavò con l' Istituto Superiore di Sanità, **dal 25 luglio u.s. è consentito ai farmacisti che versano nella sopracitata situazione formativa di poter seguire il CORSO 3 senza l'obbligo di ripartire con il nuovo percorso formativo sin dalla seconda edizione del CORSO 1.**

Appare opportuno dunque rammentare l'**accesso** al terzo corso "*Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie (Seconda edizione)*" è **subordinato al superamento della prima o della seconda edizione dei CORSI 1 e 2** abilitanti per la somministrazione in sicurezza dei vaccini anti SARS-CoV-2.

È di tutta evidenza che i farmacisti che hanno già frequentato e superato con esito positivo la precedente edizione dei suddetti corsi possono considerare assolto il proprio dovere formativo previsto dalla normativa.

Tuttavia, in considerazione della rilevanza della tematica in esame, con particolare riguardo alla relativa valenza ai fini dell'evoluzione e valorizzazione del ruolo professionale del farmacista e al fine di mantenere aggiornato e adeguato il proprio patrimonio di competenze, si invitano gli iscritti ad una partecipazione attiva e continua alla nuova edizione degli eventi.

Per qualsiasi informazione attinente ai corsi è possibile contattare l'indirizzo e-mail: formazione.fad@iss.it.

DM 77 SU MODELLI E STANDARD PER LO SVILUPPO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE NEL SSN

Lo scorso 7 luglio è entrato in vigore il Regolamento sui modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale (D.M. 77/2022 che gli interessati possono richiedere alla segreteria dell'Ordine).

Il provvedimento, nell'Allegato 1, definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 6- Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale).

Il perno della riforma è il Distretto sanitario, articolazione organizzativo-funzionale dell'ASL sul territorio, al cui interno un ruolo fondamentale è rivestito dalla Casa della Comunità definita come “luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria e il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento”.

In particolare, è prevista la presenza di 1 Casa di comunità hub ogni 40.000-50.000 abitanti.

La Casa della Comunità, che promuove un modello di intervento integrato e multidisciplinare nell'erogazione dei servizi sanitari (modello declinato sia nell'accezione hub che in quella spoke), intende assicurare l'assistenza primaria ai cittadini con servizi accessibili h 24 ed ogni giorno della settimana.

Un altro intervento importante riguarda l'infermiere di famiglia o di comunità, professionista chiamato a facilitare e monitorare percorsi di presa in carico e di continuità dell'assistenza in forte integrazione con le altre figure professionali del territorio.

Il secondo paragrafo del documento, relativo allo sviluppo dell'assistenza territoriale del SSN, riconosce espressamente il ruolo della Farmacia dei servizi, prevedendo che *“le farmacie convenzionate con il SSN, ubicate uniformemente sull'intero territorio nazionale, costituiscono presidi sanitari di prossimità e rappresentano un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la rete capillare delle farmacie convenzionate con il SSN assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza: in tale ambito vanno inquadrare la dispensazione del farmaco, per i pazienti cronici la possibilità di usufruire di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, la farmacovigilanza, le attività riservate alle farmacie dalla normativa sulla c.d. “Farmacia dei Servizi” (D. Lgs. 153/2009) e l'assegnazione delle nuove funzioni tra le quali le vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali, la somministrazione di test diagnostici a tutela della salute pubblica. Quanto appena descritto, circa le attività svolte dalle farmacie, si innesta integralmente con le esigenze contenute nel PNRR riguardanti l'assistenza di prossimità, l'innovazione e la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria”*.

Il decreto contempla, inoltre, le centrali operative territoriali, con funzioni di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi *setting* assistenziali e la telemedicina a supporto dei pazienti con malattie croniche, ma anche la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico.

GESTIONE STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE NEL SETTORE VETERINARIO

Con circolare 0019051-05/08/2022-DGSAF-MDS-P del 05/08/2022, il Ministero della Salute ha fornito alcune indicazioni operative per la gestione dei medicinali stupefacenti nel settore veterinario in vista della prossima emanazione del decreto legislativo (*Prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo*) di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo.

Come chiarito dal Dicastero, ad integrazione e modifica di quanto indicato nella nota dell'11.1.2019 relativa all'esclusione della Ricetta Elettronica Veterinaria per i medicinali stupefacenti, il suddetto decreto legislativo introdurrà:

- la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i **medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del DPR 309/90**
- la possibilità di effettuare attraverso il sistema della ricetta veterinaria elettronica le **richieste di approvvigionamento** - da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari - **di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C** (articolo 42 del D.P.R. 309/90) e **le prescrizioni per scorta** (struttura non zootecnica e propria) **per medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E.**
- la dematerializzazione delle prescrizioni veterinarie di **preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E.**

In proposito il Ministero ha precisato che:

▪ **continuano ad essere esclusi dalla prescrizione elettronica** veterinaria i medicinali compresi nelle tabelle dei **medicinali sezione A**, che prevedono l'apposito ricettario (“a ricalco”) di cui al D.M. 10.3.2006;

▪ relativamente agli adempimenti da parte del medico veterinario, la ricetta veterinaria elettronica (REV) contiene tutti gli elementi previsti dal DPR 309/90. Pertanto, è da considerarsi valida la prescrizione emessa per il tramite del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta elettronica) e, soltanto nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs. il Ministero ne raccomanda la stampa, l'apposizione del timbro e della firma da parte del medico veterinario. Nell'ottica della semplificazione, inoltre, la richiesta di approvvigionamento da parte dei medici veterinari può essere inoltrata, anche tramite posta elettronica certificata, al titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso/ o della farmacia, purché la stessa sia firmata.

▪ relativamente, invece, ai registri di carico e scarico (art. 42 D.P.R. 309/1990) e ai registri di entrata e uscita (art. 60 D.P.R. 309/1990) la loro eventuale dematerializzazione è, al momento, soggetta a un'approfondita valutazione da parte del Dicastero;

▪ **relativamente agli adempimenti da parte del farmacista**, per le modalità di dispensazione dei medicinali a base di tali sostanze il Ministero rimanda a quanto previsto dal DPR 309/90 e dal T.U.LL.SS.

Inoltre, come precisato dal Dicastero, resta fermo l'obbligo di alimentare il sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza con i dati relativi alle dispensazioni di medicinali prescritti tramite la ricetta elettronica veterinaria/richiesta di approvvigionamento dematerializzata come previsto dal D.M. 31 maggio 2022 concernente “*Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 20-7-2022).

In particolare, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 del sopra citato D.M., i farmacisti operanti presso attività di vendita al dettaglio o presso titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso autorizzati alla vendita diretta, sono tenuti a provvedere con immediatezza agli adempimenti informatici collegati all'articolo 76 del D.Lgs. 193/2006 (concernente il divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove prevista e l'obbligo di ricetta medico-veterinaria per la vendita di medicinali veterinari prescritti per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo) per consentire all'operatore e/o detentore o al medico veterinario la registrazione del trattamento nel rispetto del termine di 48 ore (previsto dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158).

In proposito si rinvia al disciplinare tecnico, riportato in allegato al citato DM 31.5.2022, contenente le indicazioni operative per effettuare la registrazione in formato elettronico dei trattamenti.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 171/22

La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza su un ricorso presentato contro la Legge 178/2020 che prevede la possibilità di effettuare i tamponi antigenici nelle farmacie e non nelle parafarmacie.

Si trasmette di seguito la circolare con cui la FOFI commenta la sentenza.

Si informa che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 171/2022, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sull'articolo 1, commi 418 e 419, della L. 178/2020 (Legge di bilancio per l'anno 2021), con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui si consente alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici.

Il Tar Marche, nel rimettere la questione alla Consulta, aveva eccepito che le suddette disposizioni potevano determinare un'irragionevole disparità di trattamento tra farmacie e parafarmacie, limitando inoltre, senza un giustificato motivo, la libertà di iniziativa economica delle seconde, che non potrebbero svolgere un'attività che invece le prime, operanti nello stesso mercato di riferimento, sono abilitate a svolgere; il tutto, quando detta attività richiede un'identica qualificazione professionale, quella di farmacista, la cui presenza deve essere assicurata tanto nelle farmacie quanto nelle parafarmacie.

Peraltro, ad avviso dei giudici di primo grado, la limitazione disposta dalle norme censurate sarebbe stata in conflitto logico con la *ratio* sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero di tamponi.

La Corte costituzionale, nel dirimere la questione, ha ritenuto che l'esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie – e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe – non è tale da mettere in dubbio «*che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza*» (sentenza n. 216 del 2014) e di violazione del principio di uguaglianza”.

Le parafarmacie – che sono esercizi commerciali – e le farmacie – che rientrano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale – si differenziano per aspetti significativi, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche realtà giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.

Per i Giudici costituzionali la scelta di consentire soltanto alle farmacie - e non anche alle parafarmacie - l'effettuazione dei test previsti dalle norme impugnate, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza, rientra nella piena sfera della discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza.

Ricorda, infatti, la Corte che le farmacie “*erogano l'assistenza farmaceutica (...), oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (...), e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse» (...), preordinato al fine di «garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista» (...). I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio (sentenza n. 448 del 2006; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 novembre 2004, n. 22119).*”

Le farmacie, dunque, sono inserite “*nell'organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza*”.

Il Legislatore, coinvolgendo nella predetta attività esclusivamente le farmacie, si è affidato a *“soggetti, presenti e ordinatamente dislocati sull'intero territorio nazionale in ragione delle esigenze della popolazione, che già fanno parte del servizio sanitario nazionale e che, in tale veste, sono stati chiamati a erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria”* ai sensi del D.Lgs. 153/2009.

Sebbene l'estensione alle cosiddette parafarmacie della possibilità di erogare tali prestazioni avrebbe assai probabilmente determinato un aumento quantitativo dei test effettuati, ciò non vale, tuttavia, a rendere irragionevole la diversa scelta compiuta dal Legislatore.

Quest'ultimo, infatti, ha valutato maggiormente rispondente alla tutela della salute il fatto che tali test sono effettuati sì in un numero inferiore di luoghi, ma distribuiti sul territorio nazionale secondo logiche non meramente commerciali, quindi, adeguati rispetto alla popolazione che ne ha necessità, in modo così da assicurare con continuità l'accesso a tali prestazioni sanitarie. La scelta è parsa altresì corroborata dal fatto che in tal modo la trasmissione dei dati relativi ai test è effettuata da un numero limitato di soggetti, garantendo così una più agevole loro ricezione e gestione da parte delle autorità sanitarie, anche sotto il già richiamato profilo dell'adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

A orientare la decisione legislativa non è stata – afferma la Corte – la figura professionale del farmacista né la cosiddetta riserva di farmacia, relativa più propriamente alla dispensazione di determinati farmaci, ma la valutazione che la limitazione alle sole farmacie della possibilità di effettuare i predetti test fosse funzionale ad un più efficace monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, a garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio.

La non irragionevolezza delle norme censurate vale altresì a escludere la violazione dell'art. 41 Cost., prospettata dal Tar Marche, posto che in tema di restrizioni della libertà di iniziativa economica privata *“il limite insuperabile deve essere individuato «nell'arbitrarietà e nell'incongruenza – e quindi nell'irragionevolezza – delle misure restrittive adottate per assicurare l'utilità sociale”*.

Una conclusione che la Corte Costituzionale vede coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha ripetutamente sostenuto che *“esigenze di tutela della salute consentono agli Stati membri di disporre restrizioni alla libertà di stabilimento e alla tutela della concorrenza, sempre che assicurino la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre a quanto è necessario per raggiungerlo”*.

Chi fosse interessato può richiedere la sentenza alla segreteria dell'Ordine.

CONVENZIONE ENPAF-STELLANTIS

L'Enpaf ci ha trasmesso un aggiornamento al mese di agosto delle condizioni previste dalla convenzione con Stellantis, che vi riportiamo di seguito:

Per opportuna conoscenza, si trasmette il prospetto degli sconti garantiti agli iscritti ENPAF per il mese di agosto 2022 in base alla convenzione esistente con STELLANTIS (FCA - Italy S.p.a).

Per i modelli della gamma Jeep e Alfa Romeo, gli acquisti fatti dagli iscritti potranno essere effettuati esclusivamente utilizzando la piattaforma Jeep per le vendite on line all'indirizzo www.jeep-official.it/e-shop - <https://www.alfaromeo.it/e-shop>

Di seguito i codici da usare per l'acquisto online del brand Alfa Romeo e Jeep.

Jeep:

- ACCORDIQUADROJEEP (in caso di acquisto con o senza finanziamento escluso leasing)
- AQJEEPLEASING (in caso di acquisto con leasing)

Alfa Romeo:

- ACCORDIQUADROAR

Sotto sono riportati altri codici utili per procedere con gli acquisti on line.

Accordo Quadro Nazionale		
Cash	Finanziamento	Leasing
AQNFIAT	AQNFIATFIN	-
AQNABARTH	-	-
AQNALFAROMEIO	-	-
AQNLANCIA	-	-
AQNJEEP	AQNJEEPREBATE	AQNJEEPLEASING

L'iscritto dovrà, quindi, recarsi presso il dealer da lui individuato e effettuare l'acquisto tramite la piattaforma on line, con un consulente di vendita dedicato, che lo supporterà nella nuova esperienza.

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI AGOSTO 2022			
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT	500X	15.0	
	500L	16.0	
	500	14.0	
	500 Elettrica	9.0	
	PANDA	16.0	
	TIPO.HB-SW	14.0	
	Doblo Elettrico	6.0	
Ulysse	14.0		
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH	500	13.0	
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA	Ypsilon	17.0	
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ALFA ROMEO	GIULIA	18.0	
	STELVIO	18.0	
	TONALE	8.0	
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
COMPASS		13.5	
COMPASS PHEV		12.5	
Excluse Sport		18.5	
RENEGADE PHEV		12.5	
WRANGLER		11.5	
WRANGLER PHEV serie 3		8.5	
WRANGLER PHEV no serie 3		9.5	
GRAND CHEROKEE		5.0	
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
PANDA VAN		14.0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
FIORINO		24.5	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
DOBLO' CARGO		21.0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
Nuovo DOBLO		18.0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
Nuovo DOBLO' BEV		15.0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
TALENTO		23.0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
SCUDO BEV		17.0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
SCUDO BEV		12.0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
DUCATO		26.5	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
DUCATO serie 8		25.5	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
DUCATO Elettrico		17.5	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione

* Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura.

MASTER DI II° LIVELLO

L'Ordine dei Farmacisti di Torino e la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Torino hanno comunicato l'organizzazione del Master Universitario di II° Livello in farmacia territoriale "Chiara Colombo" per l'anno accademico 2022-2023.

LA scadenza per le iscrizioni è fissata al 30 settembre 2022.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Paola Brusa (al numero 0116706665 oppure all'indirizzo paolabrusa@unito.it) oppure la dr.ssa Stefania Cardon (al numero 011658582 oppure all'indirizzo segreteria@ordinefarmacisti.torino.it).

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Andrea Giacomelli)

